



SENTENZA N° 389/16
RUOLO GEN. N° 80/16
REP. N°
CRON. N° 1997/16
MOD. 16 N°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ORISTANO

Il Giudice di Pace, Avvocato Achille Roberto Mastandrea, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RGAC/A promossa con ricorso da srl corrente in Terracina (IVA

rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Iacovacci Latina ed elettivamente domiciliato in Oristano Galleria A. Omodeo n. 3 B presso lo studio dell'Avvocato Paola Corrias per procura speciale in atti ricorrente - opponente

c o n t r o

PREFETTO di Oristano

resistente - opposto

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia prot. 24379/2015/Area III/Patenti in data 15.12.2015 con cui si ordinava e ingiungeva all'opponente il pagamento della somma complessiva di € 344,60, fondata sul verbale della Polizia stradale di Oristano in data 8.9.2015.

L'opponente ricorreva vanamente al verbale nanti il Prefetto.

CONCLUSIONI dell'opponente: previa sospensione annullare il provvedimento impugnato, in via subordinata minimo edittale; vinte le spese; dell'opposto: rigetto del ricorso, vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in termini l'opponente ricorreva avverso il provvedimento de quo affermandone l'illegittimità per violazione circolare n. 300/A/4745/15/144/5/20/5, illegittimo utilizzo del congegno per mancata taratura in centri SIT, postazione di controllo non rispettosa della c.d. Direttiva Maroni per assenza del cartello mobile di preavviso (obbligo di trasparenza gravante sulla P.A.) per l'assenza di segnali temporanei e dispositivi luminosi, mancata contestazione immediata, inadeguata visibilità degli Agenti di polizia, assenza dell'indicazione del decreto prefettizio autorizzativo della contestazione differita, affidamento a privati della redazione e sottoscrizione e spedizione del verbale.

Con decreto ordinanza ritualmente notificato il giudice fissava udienza di comparizione davanti a sé e disponeva in via provvisoria e cautelare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio in termini l'opposto e depositava documentazione di rito.

Compariva alle udienze il difensore dell'opponente, non compariva alle udienze l'opposto.

Esaurita la fase istruttoria il giudice dava lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

La violazione è stata rilevata a mezzo Autovelox 104 2 C e la foto rilasciata e depositata in atti dall'opposto ritrae due automobili, una che appare in fase di sorpasso sulla corsia di sorpasso e l'altra nella corsia di marcia ordinaria (strada a due corsie di marcia).

La velocità illegittima rilevata non è dato capire a quale auto è attribuibile, ovvero se ad entrambe.

Appare ragionevole richiamare ed applicare il disposto dell'art. 7 del Dlgs 150/11 citato che recita: "*il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente*" il cui assunto viene ritenuto assorbente di tutte le altre (verbose ed improprie in alcuni casi) eccezioni.

P Q M


Il Giudice di Pace, visti gli atti di causa, vista la L 689/81 e successive modifiche, accoglie il ricorso iscritto al n. 80/16 R.G.A.C./A promosso

, corrente in Terracina (IVA) ut supra rappresentata e difesa contro **PREFETTO di Oristano** e, per l'effetto, annulla ordinanza ingiunzione prefettizia prot. in data 15.12.2015.

Spese compensate.

Così deciso in Oristano il 7.12.2016.

IL GIUDICE DI PACE
Achille R. Mastandrea



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ORISTANO

Depositato in Cancelleria

20 DIC 2016

IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Angioletta Ricca)